



REGOLAMENTO DELLA STRUTTURA DIDATTICA DEL DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA (DiGiur)

**(emanato con Decreto Rettorale n.695/2012 del 31 dicembre 2012 e
modificato con Decreto Rettorale n.62/2016 del 19 febbraio 2016)
in vigore dal 20 febbraio 2016**

INDICE

- Articolo 1 - Finalità del Regolamento, denominazione della struttura didattica e definizioni
- Articolo 2 - Corsi di studio di competenza
- Articolo 3 - Competenze
- Articolo 4 - Consiglio
- Articolo 5 - Presidente
- Articolo 6 - Commissione paritetica docenti-studenti di corso di studio
- Articolo 7 - Disposizioni finali
- Articolo 8 - Entrata in vigore

Articolo 1

Finalità del Regolamento, denominazione della struttura didattica e definizioni

1. Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 8, comma 3, dello Statuto e di cui all'articolo 64 del Regolamento Generale di Ateneo, con il presente Regolamento è istituita, all'interno del Dipartimento di Giurisprudenza (DiGiur) dell'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, un'unica struttura didattica.
2. La denominazione della struttura di cui al comma precedente è "Scuola di Giurisprudenza".
3. La struttura di cui ai commi precedenti è la forma organizzativa mediante la quale il Dipartimento di Giurisprudenza (DiGiur) promuove ed espleta l'attività didattica dei corsi di studio ad essi afferenti e le attività di formazione, nonché quelle rivolte all'esterno correlate ed accessorie. Essa esercita altresì le competenze già affidate ai Consigli di corso di studio.
4. Il collegio della struttura didattica di cui all'articolo 64, comma 3, del Regolamento Generale di Ateneo è denominato "Consiglio" ed il suo Responsabile è denominato "Presidente".
5. Ai fini ed agli effetti delle disposizioni di cui al presente Regolamento si intende per:
 - a) Dipartimento: il Dipartimento di Giurisprudenza (DiGiur) dell'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo;



- b) Direttore: il Direttore del Dipartimento;
- c) Statuto: lo Statuto vigente dell'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo;
- d) Regolamento Generale: il Regolamento Generale di Ateneo vigente dell'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo;
- e) Regolamento di Amministrazione e Contabilità: il Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità vigente dell'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo;
- f) Ateneo: l'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo.

Articolo 2

Corsi di studio di competenza

1. La struttura didattica di cui al presente Regolamento si occuperà dell'attività didattica dei Corsi di studio afferenti al Dipartimento.

Articolo 3

Competenze

1. Alla struttura didattica di cui al presente Regolamento sono attribuite le seguenti competenze:

- a) proporre al Consiglio di Dipartimento l'offerta formativa dei corsi di studio ad essa relativi;
- b) esercitare le attività di programmazione e di coordinamento delle attività didattiche per il conseguimento dei titoli di studio e delle altre attività di pertinenza secondo quanto previsto dal Regolamento Didattico di Ateneo, dal Regolamento di funzionamento del Dipartimento o dei Dipartimenti di riferimento e dal Regolamento di ogni corso di studio ad essa relativo;
- c) proporre al Consiglio di Dipartimento l'attivazione e la disattivazione di insegnamenti;
- d) formulare al Consiglio di Dipartimento proposte e pareri in ordine al Regolamento Didattico di Ateneo riguardo ai corsi di studio di propria competenza;
- e) proporre gli incarichi di insegnamento che saranno poi deliberati dal Consiglio di Dipartimento;
- f) esaminare ed approvare i piani di studio degli studenti;
- g) deliberare sulle carriere degli studenti;
- h) esprimere pareri e proposte al Consiglio di Dipartimento in ordine all'istituzione di posti di ruolo di professori di prima e seconda fascia e di posti di ricercatore; le chiamate dei professori di prima e seconda fascia saranno poi deliberate dal Consiglio di Dipartimento, ai sensi del vigente Regolamento di Ateneo per la chiamata dei professori di prima e seconda fascia;
- i) esercitare ogni altro compito che le sia delegato dal Dipartimento in materia di didattica, o comunque ad esso attribuito dallo Statuto o dai Regolamenti d'Ateneo.

Articolo 4

Consiglio

1. Il funzionamento della struttura didattica di cui al presente Regolamento è assicurato dal suo Consiglio.

2. Il Consiglio è composto da tutti i docenti, compresi quelli a contratto, titolari di un insegnamento ufficiale nei corsi di studio afferenti alla struttura didattica. I docenti a contratto partecipano alle sedute del collegio con voto consultivo.



3. Ciascun docente può essere titolare di attività formative in diversi corsi di studio e può partecipare, quindi, a più di una struttura didattica.
4. Fa inoltre parte del Consiglio una rappresentanza di studenti iscritti ai relativi corsi di studio, nel numero di un rappresentante per ogni corso di studio eletto dagli studenti iscritti a tale corso di studio nel rispetto del principio di pari opportunità di cui all'articolo 33, comma 1, dello Statuto. Le modalità di elezione, la durata del mandato e le ipotesi di rinuncia o di dimissioni sono disciplinate dall'articolo 73 del Regolamento Generale. In difetto di tale rappresentanza, le eventuali elezioni sono indette nelle strutture didattiche secondo procedure da definirsi, ai sensi dell'articolo 74, comma 2, del Regolamento Generale. In deroga all'articolo 49, comma 1, del predetto Regolamento il numero di sottoscrizioni necessarie per la presentazione delle liste elettorali risulta essere pari ad almeno dieci.
5. Fa inoltre parte del Consiglio un rappresentante del personale tecnico-amministrativo afferente al Dipartimento, designato dai rappresentanti del personale tecnico-amministrativo eletti nel rispettivo Consiglio di Dipartimento tra gli stessi rappresentanti. Il rappresentante di cui al periodo precedente ha la stessa scadenza di durata in carica della rappresentanza del personale tecnico-amministrativo in Consiglio di Dipartimento.
6. Le determinazioni del Consiglio devono conformarsi ai criteri generali stabiliti, a scopo di coordinamento, dal Dipartimento.
7. Alle procedure di convocazione, di funzionamento e di verbalizzazione delle sedute del Consiglio si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste per le sedute dei Consigli di Dipartimento.

Articolo 5

Presidente

1. Il Presidente è un professore ordinario o associato con regime di impegno a tempo pieno componente il Consiglio di cui all'articolo 4 del presente Regolamento.
2. Il Presidente è eletto dal Consiglio di cui all'articolo 4 del presente Regolamento a maggioranza assoluta dei votanti nella prima votazione. Qualora tale maggioranza non sia raggiunta, si procede al ballottaggio fra i due candidati che, nella prima votazione, hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità è eletto il più anziano in ruolo ovvero, in subordine, il più anziano di età.
3. Le sedute per l'elezione del Presidente sono convocate e presiedute dal Decano della struttura didattica.
4. Il Presidente dura in carica tre anni dal momento della nomina e può essere rieletto consecutivamente una sola volta.
5. Il Presidente può designare, tra i docenti che appartengono al Consiglio, un Vice-Presidente che ne fa le veci in caso di impedimento o di assenza.
6. Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di cui all'articolo 4 del presente Regolamento e sovrintende alle attività dei corsi di studio afferenti al Dipartimento.
7. Il Presidente è componente di diritto la Giunta di Dipartimento.

Articolo 6



Commissione paritetica docenti-studenti di corso di studio

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 23 del Regolamento del Dipartimento di Giurisprudenza, nell'ambito della struttura didattica è istituita una Commissione paritetica docenti-studenti per ciascun corso di studio della struttura didattica stessa, composta da due docenti e da un pari numero di studenti.
2. I docenti sono nominati dal Direttore del Dipartimento tra i Professori e i Ricercatori, di ruolo e a tempo determinato, titolari di insegnamenti ufficiali nel Corso di Studio, su proposta del Presidente della struttura didattica.
3. Gli studenti sono nominati dal Direttore del Dipartimento tra gli studenti iscritti al corso di studio, su proposta del Presidente del Consiglio degli Studenti.
4. Ciascuna Commissione paritetica docenti-studenti di corso di studio svolge attività di valutazione, consultazione e controllo sulle attività didattiche e di servizio indirizzate agli studenti del relativo corso di studio. Le risultanze dei lavori della Commissione di cui al periodo precedente sono trasmesse al Gruppo di riesame del corso di studio, alla Commissione paritetica docenti-studenti del Dipartimento e al Presidio di Qualità dell'Ateneo.
5. La durata di ciascuna Commissione paritetica è di due anni dalla sua nomina. Il mandato è rinnovabile una sola volta.
6. Ciascuna Commissione paritetica individua tra i docenti al suo interno un Coordinatore, che la convoca almeno due volte all'anno, definendo l'ordine del giorno delle riunioni.
7. Qualora della Commissione paritetica docenti-studenti del Dipartimento di cui all'articolo 23 del Regolamento del medesimo facciano parte un docente e uno studente per ognuno dei corsi di studio del Dipartimento, non si applica quanto previsto dai commi precedenti del presente articolo.

Articolo 7

Disposizioni finali

1. Ove si intenda modificare la denominazione della struttura didattica di cui al presente Regolamento, si sottoporrà la delibera del Consiglio di Dipartimento in cui si richiede la modifica al Senato Accademico ai fini della sua approvazione previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione.
2. In caso di fusione di due o più strutture didattiche in una sola sarà necessario procedere alla disattivazione delle strutture interessate e alla contestuale costituzione dell'unica struttura sulla base dei nuovi presupposti.
3. Le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti di Ateneo riguardanti disposizioni del presente Regolamento sono automaticamente recepite ed efficaci.
4. Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del Regolamento di funzionamento del Dipartimento, nonché le norme di legge, di Statuto e regolamentari.

Articolo 8

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua emanazione.